

Studio Legale Avvocati
Francesco, Mariano e Roberto Cigliano
P.Iva 08370811005
Via degli Scipioni 132 - 00192 Roma (RM) Italia
Tel. 06.32.43.460 - 06.32.43.385 - Fax 06.32.20.179 - Cell. 336.723951
www.studiocigliano.it
e-mail: studiocigliano@studiocigliano.it
pec: francescocigliano@ordineavvocatiroma.org

Roma, 13.5.2020

Spett.le

Regione Campania

In Persona del Presidente Dott. Vincenzo De Luca

In Persona dell'Assessore Dott.ssa Lucia Fortini

In persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Somma

Spett.le

Ambito Territoriale Sociale A4 – Convenzione ex art. 30 TUEL

In Persona del Sindaco di Avellino, Comune capofila

Dott. Gianluca Festa

In persona del Vice-Presidente del Coordinamento Istituzionale

Arch. Pasquale Pisano

In persona del Coordinatore dell'Ufficio di Piano

Ing. Luigi Cicalese

Spett.le

Comune di Avellino

In persona del Segretario Generale

Dott. Vincenzo Lissa

Spett.le

Azienda Speciale Consortile A04

In persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Gianluca Festa

In persona dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Sig. Antonio Aufiero

Dott.ssa Antonella Fabrizio

Dott.ssa Anna Marro

Arch. Pasquale Pisano

In persona del Presidente dell'Assemblea consortile
Sig. Nunziante Picariello

Spett.li
Comuni soci dell'Azienda Speciale Consortile A04
In persona dei sig.ri Sindaci p.t.

Spett.le
Ufficio Territoriale del Governo di Avellino
In persona di Sua Eccellenza il Prefetto
Dott.ssa Paola Spina

LORO SEDI

OGGETTO: Selezione pubblica per l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile dell'Ambito Territoriale Sociale A04. INADEMPIMENTO – OMISSIONE DI ATTI DOVUTO – DIFFIDA AD ADEMPIERE CON RISERVA DI AGIRE.

RISCONTRO NOTA DEL 5.5.2020 PROT. 2020/25550 A FIRMA DOTT. GIANLUCA FESTA, QUALE SINDACO DI AVELLINO; ING. LUIGI A.M. CICALESE NELLA QUALITÀ NONCHÉ DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. VINCENZO LISSA.

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEI POTERI SOSTITUTIVI DA PARTE DELLA REGIONE CAMPANIA.

RICHIESTA INTERVENTO DEL PREFETTO DI AVELLINO.

PER

Il Dott. Raffaele D'Elia, assistito per il presente atto dall'Avv. Francesco CIGLIANO, C.F. CGLFNC042C01H501A, del Foro di Roma, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma (RM), Via degli Scipioni 132, cap 00192.

Il suddetto Avvocato dichiara di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata francescocigliano@ordineavvocatiroma.org,

Il Dott. Raffaele D'Elia, vincitore della selezione pubblica per la nomina a Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile A04 denominata per brevità anche

Consorzio e/o Azienda A04, per la gestione delle politiche sociali nell'Ambito Territoriale Sociale con la presente è a contestare integralmente in fatto e diritto quanto contenuto nella nota in oggetto del 5.5.2020 a firma del Dott. Gianluca Festa, quale Sindaco di Avellino; Ing. Luigi A.M. Cicalese “nella qualità”, nonché del Segretario Generale Dott. Vincenzo Lissa, insistendo in tutte le domande già formulate nella sua Diffida del 23.04.2020, a cui ci si richiama integralmente.

In particolare valga rilevare quanto di seguito.

Non può non evidenziarsi come i richiami normativi e giurisprudenziali di cui alla Nota del 5.5.2020 in contestazione siano del tutto erronei, pretestuosi e frutto di un travisamento della legge in materia.

D'altronde valga evidenziare che la nota in questione risulta, in via preliminare, generica ed indeterminata, a dimostrazione della ambiguità della condotta dei soggetti firmatari.

La nota in questione, infatti, non reca intestazione, né d'altronde è chiaro in che qualità il Dott. Ing. Luigi A.M. Cicalese l'abbia sottoscritta, risultando soltanto la dizione “n.q.”.

Ove la nota in questione venisse sottoscritta dall'Ing. Luigi A.M. Cicalese, quale asserito – e comunque contestato titolare di alcuna funzione all'interno dell'Azienda Consortile quale Direttore Generale “ff” – sin d'ora si domanda quale siano gli atti “assembleari” e/o “amministrativi” a fondamento delle asserite determinazioni prospettate nella medesima.

Medesime considerazioni valgano con riferimento alle altre due sottoscrizioni del Sindaco Dott. Gianluca Festa e del Segretario Generale, ove le stesse volessero esprimere volontà dell'Azienda consortile.

Nel merito della vicenda risulta più che mai agevole controdedurre a quanto rappresentato.

Nella sostanza gli asseriti pretesti sulla base dei quali i firmatari della nota intendono illegittimamente denegare gli univoci diritti del Dott. D'Elia alla formalizzazione del contratto a Direttore Generale risultano essere due:

- da una parte si sostiene che il procedimento amministrativo per la selezione del Dott. D'Elia non si sarebbe concluso; mancherebbe l'atto di approvazione della graduatoria.
- dall'altra si asserisce che la stessa procedura funzionale alla selezione non sarebbe legittima in quanto il Presidente dell'Azienda non potrebbe "formalizzare" l'incarico al Direttore Generale e **mancherebbero, comunque, asseriti "pareri di regolarità tecnica e contabile necessariamente ineluttabili giacché l'incarico di direttore generale da attribuire all'esito della selezione è di tipo oneroso, diversamente da quello sin qui svolto gratuitamente dall'ing. Cicalese e da quello altrettanto gratuito che sarebbe stato svolto dal dott. Lissa, che gratuitamente ha svolto il compito di presidente della commissione esaminatrice così come gli altri due componenti..."**.

Né l'uno né l'altro assunto colgono nel segno, risultando palesi tentativi per disconoscere ciò che è già stato riconosciuto attraverso specifici atti dell'Azienda consortile, risultando gli assunti in discorso (oggi contestati) dimostrazione dell'omessa considerazione della puntuale normativa in materia.

Dicevano all'uopo i latini "*non fare oscura glossa dove è chiara lettera*" e, in tale contesto, ci si richiama, ancora una volta, ai molteplici atti posti in essere dall'Azienda consortile sia in sede assembleare che in sede di Consiglio di Amministrazione.

In particolare valga evidenziare che, a conclusione dell'iter concorsuale, sono stati adottati dall'Azienda ben TRE ATTI ovvero:

- **Avviso del 10.12.2019 di proclamazione del vincitore** nella persona del Dott. D'Elia da parte della Commissione, presieduta dal Dott. Lissa e nominata dall'Assemblea consortile.
- **Delibera n. 1/2020 del 9.1.2020 dell'Assemblea consortile** avente all'ordine del giorno i seguenti punti: - "Presenza d'atto della graduatoria di merito del 10.12.2019 della Commissione incaricata per la "Selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile denominata A04"; - Trattamento economico del Direttore Generale (Artt. 18 e 34 dello Statuto). Determinazioni.
- **Delibera del 21/01/2020 del Consiglio di Amministrazione** avente all'ordine del giorno i seguenti punti: - "Individuazione Istituto Tesoriere. Determinazioni"; - "Trattamento economico del Direttore Generale. Determinazioni".

Valga in proposito riportare il contenuto di entrambe le Delibere citate.

Per quanto riguarda la Delibera dell'Assemblea consortile n. 1/2020 al punto 1) della medesima viene così testualmente dedotto: *"In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea Picariello da lettura della graduatoria di merito stilata in data 10.12.2019 dalla Commissione nominata e dei relativi punteggi attribuiti ai partecipanti ammessi alla selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile A04 e mette ai voti la presa d'atto della graduatoria stessa"*.

Per quanto riguarda il secondo punto relativo al Trattamento Economico del Direttore Generale, viene così testualmente approvato: *"...Si passa al secondo punto all'ordine del giorno e il Presidente Picariello da lettura degli artt. 18 e 34 dello Statuto, illustrando i dati assunti per la retribuzione del Direttore Generale con riferimento alla figura dirigenziale del vigente CCNL degli enti*

locali, pertanto l'Assemblea consortile determina che il trattamento economico dovrà tenere conto dei principi fissati nel Dlgs 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., avendo come riferimento il vigente CCNL della dirigenza degli Enti Locali e l'art. 34 Lett. a dello Statuto”.

L'Assemblea consortile ha quindi provveduto alla correlativa approvazione.

Per quanto riguarda la Delibera del 21.1.2020 del Consiglio di Amministrazione, al punto 1) della medesima, viene così testualmente dedotto: **“Il CdA nelle more della formalizzazione della nomina del Direttore Generale,** in applicazione dell'art. 55 dello Statuto ... ”.

Per quanto riguarda il secondo punto della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.1.2020 così testualmente recita:”...*il CdA prende atto di quanto Deliberato dall'Assemblea consortile e conferma le determinazioni assunte con propria Deliberazione n 3 del 4/06/2019 nella quale si approvava l'Avviso pubblico per la selezione del Direttore Generale, sui criteri approvati in Assemblea consortile con Determinazione n. 5 del 17.05.2019, il tutto secondo quanto previsto dall'art. 34 secondo periodo lett. a che recita:” Il trattamento economico, determinato dall'Assemblea consortile, tiene conto dei principi fissati nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. ed ha come riferimento il contratto relativo alla dirigenza degli Enti Locali, integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tiene conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali (art. 19 - comma 6)”.*

Anche in tal caso il Consiglio di Amministrazione ha approvato i relativi punti.

Si è proceduto alla trascrizione testuale dei punti rilevanti di entrambe le Delibere, non già per pedanteria, ma per dare conto del contenuto delle medesime e della specifica volontà in esse racchiusa.

In particolare, in sede di Assemblea consortile si è proceduto, nella sostanza, ad approvare la graduatoria medesima, avendo dato lettura della medesima e dei correlativi punteggi.

COS'ALTRO SAREBBE SERVITO?

Ci troviamo dinanzi ad un atto collegiale posto in essere in sede assembleare, adottato peraltro proprio a seguito della pubblicazione della graduatoria in cui veniva proclamato il Dott. D'Elia come vincitore.

D'altronde il punto 2) all'ordine del giorno, avente ad oggetto il trattamento economico, è proprio argomento "conseguenziale" all'approvazione della graduatoria, in cui vengono fissati i criteri economici per la "formalizzazione" dell'incarico.

La ragione per cui si è proceduto alla Determinazione del trattamento economico risiede proprio nel fatto che la graduatoria è stata approvata.

D'altronde anche lo stesso Consiglio di Amministrazione con la seduta del 21.1.2020 dà atto testualmente della definizione della procedura avente ad oggetto la scelta del Direttore Generale, tanto che al punto 1) si legge:"... ***Il CdA nelle more della formalizzazione della nomina del Direttore Generale...***".

E' chiaro dallo stesso tenore testuale della Delibera del CdA che si deve solo procedere alla "formalizzazione" della nomina da parte del Presidente del CdA come previsto dall'art. 34 dello Statuto primo comma secondo periodo.

In effetti lo stesso CdA, a fronte della già avvenuta scelta del Direttore Generale, a seguito della procedura concorsuale esauritasi, nella sostanza evidenzia che non rimane che procedere alla formalizzazione secondo quanto previsto dallo Statuto.

Conseguentemente lo stesso CdA al punto 2) della Delibera del 21.1.2020, proprio in relazione alla avvenuta "scelta" del Direttore Generale, che costituisce adempimento

“preliminare”, effettua le opportune Determinazioni per il correlativo trattamento economico.

NON RESTAVA CHE PROCEDERE ALLA FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL CdA!!

D'altronde valga evidenziare che nella nota del 5.5.2020 vengono palesemente “confusi” concetti “privatistici” con concetti “pubblicistici”, mostrando di non essere a conoscenza delle minimali regole di funzionamento di un’Azienda Speciale, dimenticandosi peraltro delle stesse norme statutarie dell’Azienda Speciale A04 che il Sindaco Festa e il Segretario Generale hanno approvato ed applicato sia in sede di organizzazione della procedura di selezione del Direttore Generale sia mediante proclamazione del vincitore con l’Avviso del 10.12.2019 in cui è stato “dichiarato Vincitore il candidato D’Elia Raffaele”.

Già esisteva sin dal 10.12.2019 un atto con cui è stato proclamato il vincitore, firmato e sottoscritto dallo stesso Dott. Lissa.

E’ evidente la confusione in cui sono incorsi i firmatari della Nota oggetto di contestazione che pretendono pretestuosamente di “rimangiarsi”, ciò che hanno già approvato, l’uno (il Sindaco), attraverso l’accettazione della nomina a Presidente del CdA e la partecipazione ai lavori dello stesso ,l’altro (il Segretario Comunale) attraverso la carica di Presidente della Stessa Commissione per la selezione del Direttore Generale, nonché attraverso la sua stessa carica di Segretario del Comune di Avellino che HA APPROVATO LO STATUTO CONSORTILE, che oggi, incredibilmente, con grave danno erariale si vorrebbe sconfessare, arrogandosi competenze non PIU’ DOVUTE e “CANCELLANDO” MESI di lavoro.

L’Azienda consortile A04, infatti, come recita lo stesso Statuto all’art. 1, è disciplinata secondo quanto previsto dall’art. 114 del TUEL.

All'uopo - sempre al fine di non fare oscura glossa, dove è chiara lettera - si riporta il contenuto dell'art. 114 TUEL" ... ***5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti...***"

Pertanto, è FUORI di dubbio che l'Azienda Speciale in discorso SIA DISCIPLINATA DAL PROPRIO STATUTO, come peraltro statuito dalla stessa giurisprudenza secondo cui: ... **"il riconoscimento della personalità giuridica all'Azienda speciale comporta, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese, la sua assoggettività al regime fiscale proprio delle aziende private (Cons. Stato, Sez. III, sent. 18 maggio 1993, n. 405) e alla disciplina di diritto privato per quanto attiene al profilo dell'impresa"**.

Per tali ragioni l'unica norma da prendere in considerazione ai fini della "scelta" del Direttore Generale è l'art. 34 dell'atto costitutivo dell'Azienda, che costituisce l'unica ed ineludibile fonte normativa a disciplina dell'Azienda consortile e del procedimento per la scelta di tale soggetto.

Detto articolo non prevede specifiche forme sacramentali ai fini dell'esaurimento della procedura di selezione del Direttore Generale, né tanto meno prevede una delibera di "approvazione" della graduatoria, seppur in tal caso è avvenuta.

Sarebbe bastato, pertanto, anche l'Avviso del 10.12.2019 a firma dei soggetti competenti che ha proclamato il Dott. D'Elia quale vincitore.

All'uopo basti riportare il 1° comma dello stesso art. 34 che così recita:"

"Il Direttore Generale del Consorzio A04 è individuato attraverso una selezione pubblica per titoli espletata da una Commissione di selezione nominata dall'Assemblea consortile. Il conferimento dell'incarico è formalizzato dal Presidente del C.d.A.."

Nel caso di specie tutti gli adempimenti funzionali alla NOMINA del Direttore Generale sono stati posti in essere:

- si è infatti proceduto ad effettuare la procedura pubblica di selezione;
- con Avviso del 10 dicembre 2019, a firma anche dello stesso Presidente della Commissione (Dott. Lissa), è stata pubblicata la graduatoria e proclamato il vincitore.

Pertanto sin dal 10.12.2019 la procedura per la scelta del Direttore Generale era esaurita.

Gli ulteriori e successivi atti posti in essere sia dall'Assemblea dei soci (Delibera del 9.1.2020) sia dal CdA con la Delibera del 21.1.2020 non fanno altro che cristallizzare e prendere atto di quanto già, peraltro, pubblicato dallo stesso Dott. Lissa, Presidente della Commissione, in data 10.12.2019.

Ci troviamo dinanzi a ben TRE ATTI CHE HANNO GIA' CRISTALLIZZATO IRREVOCABILMENTE IL DIRITTO DEL DOTT. D'ELIA A ESSERE NOMINATO Direttore Generale:

- Approvazione della Graduatoria da parte della Commissione in data 10.12.2019 in cui si legge testualmente: "La Commissione dichiara vincitore il candidato Raffaele D'Elia".
- Approvazione della Graduatoria da parte dell'Assemblea in data 9.1.2020 come risulta dal suo tenore testuale e conseguenti determinazioni di carattere economico.
- Approvazione della Graduatoria da parte del CdA in data 21.1.2020 e conseguenti determinazioni di carattere economico.

Non rimaneva altro che la "formalizzazione" come peraltro "confessoramente" riconosciuto nello stesso punto 1) della Delibera del CdA del 21.1.2020, in cui si legge:"...nelle more della formalizzazione della nomina del Direttore Generale".

D'altronde nella Nota oggetto di contestazione si arriva - in un "ardito" tentativo di scardinare la "normativa" applicabile - ad effettuare "incredibili affermazioni", al di fuori di ogni parametro giuridico, arrivando a sostenere che il Presidente dell'Azienda consortile non potrebbe formalizzare l'incarico perché "incompetente" a poter stipulare in quanto organo politico, dimenticandosi peraltro che la formalizzazione in questione ha a fondamento una molteplicità di atti amministrativi, Consortili e del CdA, già citati.

Secondo l'incredibile assunto sostenuto nella Nota oggetto di contestazione solo "la dirigenza" potrebbe nominare il Dott. D'Elia, come se lo stesso D'Elia dovesse "autostipulare" mediante atto unilaterale il contratto stesso, rappresentando egli stesso la "Dirigenza" come previsto dall'art. 35 dello Statuto.

Ancora una volta si prega i soggetti in indirizzo di prendere nota della normativa di cui allo Statuto dell'Azienda consortile (soggetto dotato di personalità giuridica alla stregua dell'art. 1 dello Statuto, con conseguente applicazione dell'art. 114 del TUEL e del correlativo regime privatistico).

In particolare si prega di leggere (almeno per una volta) le norme statutarie in materia di organizzazione dell'Azienda stessa (articoli 15 e ss.) con riferimento alla disciplina dei poteri del Consiglio di Amministrazione (art. 27) e, comunque, di quelli del Presidente del Consiglio di Amministrazione (art. 35), che ha le seguenti attribuzioni da Statuto:"

Il Presidente del C.d.A. ha la rappresentanza istituzionale e legale del Consorzio A04. Egli è l'organo di raccordo tra l'Assemblea e il C.d.A., coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio A04.

Il Presidente del C.d.A. esercita le seguenti funzioni:

- Convoca e presiede il C.d.A. e propone gli oggetti da trattare;*

- coordina l'attività dei componenti del C.d.A. e ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi del Consorzio A04;*
- vigila sull'andamento gestionale del Consorzio A04 e sull'operato del Direttore;*
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea consortile e del C.d.A.;*
- cura i rapporti con gli enti consorziati;*
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, nonché all'espletamento di tutte le funzioni conferite al Consorzio A04;*
- nomina, designa e revoca i rappresentanti del Consorzio A04 negli Enti in cui esso partecipa, conformemente agli indirizzi determinati dall'Assemblea;*
- provvede alla trasmissione all'Assemblea consortile degli atti fondamentali del C.d.A.;*
- promuove iniziative di informazione e di partecipazione dei cittadini alle attività del Consorzio A04;*
- firma gli atti, i verbali delle deliberazioni e la corrispondenza del C.d.A.;*
- sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale;**
- esercita tutte le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.*

Il Presidente del C.d.A. può affidare a ciascun Consigliere la delega a seguire particolari affari amministrativi e specifici settori di intervento propri del Consorzio A04. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente dell'Assemblea consortile.

Il Presidente del C.d.A., inoltre, può delegare un Consigliere a sostituirlo in caso di assenza ed impedimento”.

L'Azienda Consortile "funziona" infatti secondo le medesime regole previste per le società, in cui i poteri gestionali e amministrativi vengono suddivisi tra "CDA" e "Direttore Generale".

Alla luce di quanto sopra trascritto è evidente, pertanto, l'estremo e pretestuoso tentativo con il quale (arrivando ad arrampicarsi sugli specchi) si confondono i poteri "politici" del Presidente di un ente locale, con quelli di un Presidente di un'Azienda Speciale, dotata di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, disciplinata dal proprio Statuto, **APPROVATO PERALTRO DA TUTTI I 16 CONSIGLI COMUNALI DEI COMUNI SOCI NONCHE' DA TUTTI I 16 SINDACI QUANDO, A MARZO 2019, HANNO COSTITUITO L'AZIENDA A04 CON ATTO PUBBLICO NOTARILE ED AL QUALE SI DOVREBBERO ATTENERE, OVE NON VOGLIANO INCORRERE IN GRAVE INADEMPIMENTO E RESPONSABILITA'.**

Infatti, l'assunto del Sindaco di Avellino e del correlativo Segretario Generale è ancor più grave, perché si pretende di sconfessare uno Statuto (quello dell'Azienda Speciale) che, ai sensi dell'art. 19, è stato approvato dai rispettivi Consigli comunali degli Enti aderenti, previa verifica da parte dei singoli segretari comunali alla stregua delle loro competenze.

D'altronde lo stesso Presidente della Commissione, nella persona del Dott. Lissa, in data 10.12.2019 ha pubblicato la graduatoria, riconoscendo attraverso comportamento concludente e formale, la correttezza e regolarità della procedura.

Oggi pretende - dopo che tutti gli atti amministrativi adottati sono peraltro divenuti irrevocabili - di "sconfessare" arditamente il suo stesso operato, con evidente sua responsabilità per "culpa in eligendo" e "in vigilando", oltre che di tutti gli altri firmatari dell'Avviso del 10.12.2019 in cui il D'Elia veniva proclamato VINCITORE.

In tale contesto risultano, altresì, erronei e del tutto privi di fondamento i riferimenti contenuti nella missiva oggetto di contestazione, in cui si asserisce che difetterebbero “pareri di regolarità tecnica-contabile” da parte dell’Azienda stessa.

Ancora una volta non ci possiamo esimere dal rilevare che si è provveduto “arditamente” a richiamare giurisprudenza e normativa inapplicabile all’Azienda Speciale, ma riferita ad un ente locale (Provincia di Campobasso), oppure sbagliando peraltro nella stessa citazione delle massime, perché si richiama “Corte dei Conti Puglia n. 1337 del 2012”, ma che in realtà non esiste.

Nessun parere di regolarità tecnica contabile è richiesto dalla normativa interna (Statuto e Atto costitutivo dell’Azienda Speciale), considerato che la normativa richiamata erroneamente fa riferimento al funzionamento di enti locali già peraltro insediati e operanti e non già ad un’Azienda Speciale che, per operare, ha proprio bisogno dell’insediamento del Direttore Generale e che è retta dal suo Statuto che in alcun modo prevede gli asseriti richiamati pareri ai fini della costituzione genetica dell’azienda stessa e della nomina dei suoi organi, avuto riguardo alla circostanza che la disciplina dell’Azienda debba ricavarsi dallo Statuto e Atto Costitutivo.

Ulteriori riferimenti – come effettuati nella nota in discorso – costituiscono evidenti pretesti funzionali a dare una rappresentazione normativa erronea, tanto che, come detto nella Nota oggetto di contestazione, si arrivano a sconfessare le stesse attribuzioni Statutarie del Presidente che, secondo quanto sostenuto, non potrebbe nemmeno “formalizzare l’incarico” di Direttore Generale, cancellando il disposto dell’art. 34 dello Statuto, approvato da tutti i membri dell’Azienda Speciale, ivi compreso il Comune di Avellino.

D’altronde non ci si può esimere dall’evidenziare che, contrariamente a quanto asserito nella nota oggetto di contestazione, in evidente violazione della normativa

statutaria, gli attuali organi dell'Azienda Speciale in persona dei soci e dei consiglieri di Amministrazione:

- Hanno proceduto illegittimamente ad affidare un incarico di Direttore Generale *ad interim* a favore dell'Ing. Cicalese senza l'espletamento della procedura di selezione pubblica con potenziale rischio di danno erariale avuto riguardo alla circostanza che “**nessun incarico nella sostanza è gratuito**”, avuto riguardo al principio giuslavoristico per cui “**la sostanza prevale sempre sulla forma**”, per cui, in ogni momento, l'Ing. Cicalese potrà far valere i suoi eventuali diritti di carattere economico per ottenere le asserite “differenze retributive” per l'espletamento di “mansioni ulteriori” con conseguente danno erariale di cui dovranno rispondere tutti i soggetti che hanno concorso nel determinismo dell'evento lesivo;
- ogni atto posto in essere dall'asserito Direttore Generale *ad interim* (la cui nomina è illegittima e affetta da carenza di potere) potrebbe essere esposto a sanzioni di “nullità” per il principio della nullità derivata;
- in violazione delle specifiche competenze dell'Azienda Speciale A04, il “vecchio ambito” di cui alla Convenzione ex art. 30 del TUEL con Avellino comune capofila pretenderebbe di gestire illegittimamente a causa della sua “**carenza di potere**”, una molteplicità di servizi con ogni conseguenziale danno a reazione e a cascata;
- L'art. 47 (**Vigilanza e poteri sostitutivi**) della legge regionale n. 11/2007 assegna alla Regione Campania l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali che non hanno adempiuto alle disposizioni di cui agli articoli 10, 21 e 52 bis della stessa legge che prevedono una serie di prescrizioni alle quali l'Ambito A04 di Avellino non ha ottemperato. In particolare:

- a) L'istituzione di un Ufficio di Piano in pianta stabile. L'Ufficio di Piano dell'Ambito A04 è gestito, in prevalenza, da professionisti esterni afferenti a cooperative sociali. L'Ufficio di Piano svolge funzioni molto delicate quali: programmazione, progettazione, attuazione, monitoraggio, valutazione, gestione amministrativa e contabile che, certamente, non possono essere affidate a società che dopo aver, per esempio, elaborato la progettazione o curato la piattaforma MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) partecipano alle procedure di gara pubblicate dall'Ufficio di Piano. E' evidente che questo determina un forte conflitto d'interesse e una sovrapposizione tra controllori e controllati. Il Piano Sociale Regionale recita, tra le altre cose, che l'Ufficio di Piano è una *“struttura tecnica di supporto alla realizzazione del Piano Sociale di Zona”, si avvale di personale incardinato con altre funzioni presso il Comune capofila o altro Comune dell'Ambito, delle ASL e di ulteriori rapporti di collaborazione esterna... omissis... Si evidenzia che, ove fra il personale in organico nei Comuni dell'Ambito o nella ASL, non risultino presenti e/o disponibili le figure professionali necessarie ad assicurare il regolare svolgimento delle funzioni su elencate, si dovrà procedere a reclutarle all'esterno secondo le disposizioni vigenti in materia di reclutamento del personale”*.
- b) Il controllo e la vigilanza sui servizi erogati con verifiche dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità e della sussistenza dei requisiti per l'esercizio delle attività sociali sul territorio.
- c) L'istituzione dell'Ufficio per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture residenziali sociali.

- d) La costituzione di organismi permanenti di consultazione con i soggetti del terzo settore, con le organizzazioni sindacali, e gli altri soggetti pubblici impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- e) L'istituzione delle consulte di ambito per gli anziani, gli immigrati, i minori e i diversamente abili.
- f) L'istituzione dell'Ufficio di tutela degli utenti con il compito di sollecitare, a seguito di reclamo dell'utente, il rispetto, da parte degli erogatori delle prestazioni, della carta dei servizi sociali da parte dei soggetti erogatori.
- g) **La presenza minima di Assistenti sociali sul territorio di ciascuno dei 16 Comuni per la presa in carico dei cittadini in difficoltà. Il Regolamento dell'Ambito A04, relativo al Servizio Sociale Professionale, prevede, ancora oggi, che il rapporto tra Assistenti sociali e abitanti residenti debba essere pari a 1 assistente sociale ogni 10.000 abitanti mentre le vigenti normative prevedono l'obbligo di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti.**
- h) L'adozione di strumenti per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa tali da garantire la verifica della gestione e l'accesso dei cittadini ad informazioni tempestive e adeguate.
- i) L'adozione di strumenti volti a promuovere le risorse della comunità locale e a garantire la partecipazione dei cittadini alla programmazione dei servizi ed al controllo della loro qualità;
- j) La presentazione della programmazione annuale relativa al Piano Sociale di Zona che avrebbe dovuto definire, tra le altre cose, il sistema locale dei servizi sociali e garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali

nonché le modalità organizzative della erogazione dei servizi: criteri di accesso, compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, assegnazione di titoli per l'acquisto dei servizi ecc.

- k) La gestione dei residui dell'Ambito per fondi non spesi durante le annualità 2013-2016. L'Ambito ha, di fatto, distribuito a ciascun dei 16 Comuni l'importo di 523.000€. Tale modalità ha creato enormi difficoltà ai piccoli Comuni che si sono ritrovati a inventarsi ciascuno una diversa modalità di spesa. Ciò ha determinato, tra le altre cose, una disparità di trattamento in danno ai cittadini in quanto ogni Comune ha applicato priorità diverse. Sarebbe stato opportuno gestire l'importo complessivo in forma associata attraverso l'Ufficio di Piano. L'Ambito è stato costituito e dovrebbe esistere proprio per questo.

Ebbene alla luce dei punti innanzi evidenziati, l'Ambito A04 è, a oggi, inadempiente.

Chi avrebbe dovuto vigilare?

- Addirittura, l'ultima programmazione del Piano Sociale di Zona è ferma al 2017 e oggi siamo nel 2020. Tali attività avrebbero potuto essere organizzate anche negli ultimi 12 mesi (maggio 2019-maggio 2020), da quando si è insediata, cioè, la nuova Amministrazione del Comune di Avellino. Ma così non è stato. L'inerzia dell'Ambito A04 è, purtroppo, proseguita.
- **LIMITARSI AD AFFIDARE GARE DI APPALTO, SEMPRE ALLE MEDESIME COOPERATIVE, SENZA UNA SERIA PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI, NON E' SUFFICIENTE PER AFFERMARE CHE: "I SERVIZI SONO PARTITI", "TUTTO FUNZIONA", "NON LASCIAMO**

NESSUNO INDIETRO”!!! Dinanzi a tutto ciò la Regione Campania non può non sapere!!

- **Non dimentichiamoci che l’art. 8 (La Regione) della legge regionale n. 11/2007, assegna alla Regione il potere di definire gli strumenti di monitoraggio, di valutazione e di controllo di gestione, per verificare, in termini di efficacia e di efficienza, la corrispondenza tra la programmazione regionale e la programmazione locale, nonché lo stato di attuazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Sociale di Zona d’ambito.**
- Deve rilevarsi come, nel caso di specie, l’Azienda Speciale e i suoi organi (Assemblea e Consiglio di Amministrazione), avrebbero dovuto rispettare quanto previsto inderogabilmente nello Statuto, che attribuisce specifici poteri a detti organi, imponendogli specifici adempimenti, come peraltro risulta dalle stesse norme transitorie che all’art. 59 dello Statuto recita: *“In via transitoria, per un periodo massimo di 30 giorni, tutto il percorso tecnico ed amministrativo necessario per pervenire alla effettiva costituzione del Consorzio A04 ed alla piena ed efficace operatività dello stesso, sarà curato dall’Ufficio di Piano”.*

Sul punto basti trascrivere, ancora una volta, l’articolo 59 dello Statuto che dettava proprio gli adempimenti amministrativi da porre in essere ai fini dell’insediamento dell’Azienda stessa:

“L’attività del Consorzio A04, concernente lo scopo e le finalità per le quali è stato costituito, ha inizio subito dopo la stipula della Convenzione, conseguente all’approvazione di essa e dello Statuto da parte dell’organo consiliare degli enti consorziati.

Con la sottoscrizione della predetta Convenzione, il nuovo ordinamento consortile subentra a quello precedentemente attuato per la gestione del PSZ nelle funzioni e nella titolarità dei rapporti giuridici, economici e contrattuali in essere con i terzi e con il personale interno ed esterno, nonché in tutti i procedimenti non esauriti.

La fase costitutiva del Consorzio A04 proseguirà con l'insediamento dell'Assemblea consortile che avverrà nei termini e con le modalità stabilite nel precedente art. 19. Ai fini del completamento della costituzione del nuovo ente, l'Assemblea consortile procederà con la nomina dei componenti del C.d.A., del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea stessa nonché del Revisore dei Conti e del Segretario consortile.”.

Come risulta dallo stesso Statuto – di cui devono rispondere tutti i Sindaci dei singoli Comuni aderenti – l'attività del Consorzio A04 avrebbe dovuto avere inizio **“SUBITO”** dopo la stipula della Convenzione, considerato che il nuovo ordinamento consortile SUBENTRA a quello attuato con la vecchia Convenzione, con EVIDENTE incompetenza del vecchio Ambito e potenziale rischio di danno erariale immanente ad ogni atto posto in essere in conflitto con tali “norme”, atti suscettibili di annullamento alla luce di quanto appena esposto, senza considerare gli eventuali ulteriori profili in merito all'omissione, da una parte, di indefettibili atti e, dall'altra, di adozione di atti da parte del “vecchio” Ambito in “carenza di potere” ovvero incompetenza, con ogni ulteriore conseguenza a reazione e a cascata.

SUONA “IRONICO” quanto pubblicato sullo stesso sito dell'Ambito sotto la dizione “l'ambito A04 è in EVOLUZIONE”

(<https://www.ambitoa04.it/lambito-a04-e-in-evoluzione/>);

“Per volontà di tutti i Comuni associati dal 01/04/2019, con la sottoscrizione dell’Atto costitutivo e del relativo statuto si è avviata la trasformazione dell’assetto societario dell’Ambito A04. La vecchia Convenzione ai sensi art. 30 del D.Lgs 267/2000 lascia il posto alla nuova forma associativa di Azienda Speciale Consortile prevista dagli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000.

Pertanto nelle prossime settimane saranno avviate tutte le attività di aggiornamento strutturale del sito e ci scusiamo per eventuali interruzioni o malfunzionamento del sistema”.

Valga rilevare che dal 1.4.2019 (data di sottoscrizione dell’Atto costitutivo dell’Azienda Speciale) come citato nella comunicazione di cui sopra, è passato più di un anno!!

Più di evoluzione, forse, si dovrebbe parlare di “patologica involuzione” e stasi!!

Avuto peraltro riguardo che i Comuni con la costituzione dell’Azienda Speciale hanno “spogliato” l’Ambito delle sue competenze!!

E’ PASSATO OLTRE UN ANNO E MEDIANTE INFONDATI “PRETESTI” E “CAVILLI” E’ ANCORA TUTTO FERMO E NON SI PROCEDE A NOMINARE IL DIRETTORE GENERALE PUR ESSENDO STATO PROCLAMATO VINCITORE IL 10.12.2019!!

Al contrario il Comune di Avellino pretende di gestire detti servizi quale Comune Capofila, in evidente “DIFETTO DI COMPETENZA” e “CARENZA DI POTERE” con conseguente illegittimità e annullabilità di tutti gli ATTI FINO AD OGGI POSTI IN ESSERE, considerato che entro trenta oggi dall’approvazione dello Statuto doveva subentrare l’Azienda Speciale.

Risulta ulteriormente pretestuoso il richiamo anche all'art. 9 comma 1 quinquies del dl n. 113/2016, avuto riguardo alla circostanza che tale norma non è applicabile ai sensi dell'art. 114 del TUEL all'Azienda Speciale A04, per la quale vige l'applicazione della normativa statutaria e privatistica, in relazione alla autonoma personalità giuridica di cui l'Azienda stessa è detentrica.

Valga in ultimo rilevare a supporto della situazione di stasi le seguenti circostanze rilevanti:

- **Il Ministero del Lavoro ha assegnato all'Ambito A04 1.670.000 euro a valere sul PON Inclusionione 2017-2019. Non avendo l'Ufficio di Piano speso neppure un euro fino a dicembre 2019, il Ministero taglierà l'importo di €835.000,00 assegnato per il triennio 2020-2022. Chi risponderà della perdita di tali fondi che avrebbero potuto alleviare i bisogni di molte persone e famiglie dell'Ambito?**
- **L'art. 11 della Convenzione ex art. 30 del TUEL con Avellino capofila prevede che *“al termine di ciascun esercizio finanziario, il Coordinatore dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, secondo le indicazioni operative fomite dai competenti uffici regionali, e lo sottopone al Coordinamento Istituzionale per la relativa approvazione”*. Da quando Avellino è capofila dell'Ambito, quindi da svariati anni, tale relazione sembra non sia stata mai presentata. Nessuno mai ha, quindi, avuto la possibilità di verificare come sono stati spesi i fondi assegnati all'Ambito, con quali modalità e quali finalità!!! L'attuale Coordinatore dell'Ufficio di Piano è stato sollecitato in tale senso, ma senza esito, anche con la delibera del Coordinamento Istituzionale n. 4 del 2 ottobre 2019.**

PER TALI RAGIONI SI IMPORREBBE, STANTE LA SITUAZIONE DI STALLO SOPRA DESCRITTA, UN PRONTO INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA, IN PERSONA DELLA REGIONE CAMPANIA e dei SOGGETTI COMPETENTI, FUNZIONALE A RIMEDIARE AI GRAVI INADEMPIMENTI DESCRITTI ED ALLA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE AFFINCHÉ L’AZIENDA SPECIALE, A DISPETTO DEL COMUNICATO SOPRA CITATO, POSSA FINALMENTE FUNZIONARE E L’AMBITO DAVVERO “EVOLVERSI”.

Impregiudicata le responsabilità e i danni già verificatisi, non può non rilevarsi che dell’inerzia nella dovuta nomina a Direttore Generale del Dott. Raffaele D’Elia, dovranno rispondere tutti i soggetti competenti - sia sotto il profilo privatistico, amministrativo e societario, che dal punto di vista pubblicistico - come individuati dalla Legge e dall’Atto Costitutivo (Art. 15) ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso, il Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea consortile, nonché gli stessi comuni partecipanti, i loro rappresentanti, anche mediante i Consigli Comunali stessi, per omesso esercizio dei correlativi poteri di vigilanza, anche alla luce dei generali principi di responsabilità per “culpa in eligendo e in vigilando”, senza considerare i deputati e rispettivi organi di controllo di ciascun ente.

Tutto ciò premesso

Il Dott. Raffaele D’Elia, come sopra assistito,

INTIMA E DIFFIDA

tutti i soggetti competenti, come sopra individuati in epigrafe, a portare a conclusione il procedimento privatistico per la nomina del Dott. Raffaele D’Elia quale Direttore

Generale dell'Azienda Speciale Consortile per la gestione delle politiche sociali nell'Ambito Territoriale Sociale A04;

INVITA

La Regione Campania, in persona del Presidente, per quanto sopra esposto, ad adottare ogni opportuno provvedimento "sostitutivo" nell'esercizio dei suoi poteri di Vigilanza

RISERVA

in caso di protratta inerzia, impregiudicati i danni già verificatisi, ogni iniziativa funzionale a dirimere la situazione anti-giuridica prospettata, fonte peraltro anche di danno erariale, sotto il profilo contabile amministrativo.

RISERVA

ogni ulteriore iniziativa a sua tutela in caso di protratta inerzia dinanzi agli competenti Organi di Vigilanza di tutti i soggetti coinvolti.

Allega quale parte integrante del presente Atto, Nota datata 23.4.2020 già trasmessa.

Dott. Raffaele D'Elia



Avv. Francesco Cigliano
Francesco Cigliano